

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Presidente



Spett.le

COMANDO REGIONE CARABINIERI
FORESTALE DEL VENETO

Via Francesco Rismondo 4, 35100 Padova

e

REGIONE CARABINIERI FORESTALE
"VENETO"

Nucleo di Arzignano

Via Po 36, 36071 Arzignano (VI)

Trasmessa via mail

OGGETTO: Stagione Venatoria 2025 – 2026 – Comunicazione modifiche introdotte dalla legge regionale 17 giugno 2025, n. 7, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 recante "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Con riferimento alla Vostra comunicazione in merito all'oggetto, sono, in via collaborativa, a trasmettere "Prime note di lettura della legge regionale 17 giugno 2025, n. 7, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 recante "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"", curata dal Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio regionale, che ha seguito l'iter dei lavori istruttori del procedimento legislativo presso gli organi consiliari.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)



ROBERTO
CIAMBETTI
19.09.2025
14:46:22
GMT+02:00

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701310 *tel*
+39 041 5221898 *fax*
presidenza@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio affari giuridici e legislativi

Egregio Presidente del Consiglio
regionale del Veneto

Cons. Roberto CIAMBETTI

SEDE



oggetto: **Prime note di lettura della legge regionale 17 giugno 2025, n. 7 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 recante “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.**

In esito alla avvenuta pubblicazione della legge regionale 17 giugno 2025, n. 7 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 recante “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”, è stato posto il tema della portata dispositiva delle nuove disposizioni in materia di circolazione con veicoli a motore su tale viabilità e le categorie di deroga a tale divieto.

Ci si intende riferire alle seguenti fattispecie, individuate alle lettere f), g), h) ed i) del nuovo comma 1 dell’articolo 4, come di seguito riportate:

“f) dei soggetti che prestano supporto alle attività di tutela dell’ambiente e di gestione della fauna, organizzate da enti pubblici, ovvero alle medesime attività proposte o organizzate da associazioni e riconosciute da enti pubblici. È esclusa l’attività venatoria;

g) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;

h) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata;

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio affari giuridici e legislativi

i) per lo svolgimento di attività programmate di manutenzione, ripristino, posa della segnaletica sui sentieri ricadenti nell'ambito del territorio servito dalla strada silvo-pastorale."

In particolare viene chiesto di chiarire la effettiva portata dispositiva della deroga di cui alla lettera f), atteso che tale deroga è stata corredata dalla locuzione "*È esclusa l'attività venatoria*" e che ne sono state paventate, come conseguenza, possibili limitazioni sopravvenute all'esercizio dell'attività venatoria.



In via preliminare deve ricordarsi che il principio generale della materia della disciplina della viabilità silvo-pastorale risiede nel generale divieto di circolazione di veicoli a motore sulla viabilità silvo-pastorale, così come individuata in applicazione della legge: a tale divieto generale l'articolo 4 introduceva, ed introduce, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni sopravvenute, una serie di deroghe.

Infatti la legge regionale 17 giugno 2025, n. 7 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 recante "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", da un lato conferma integralmente, e senza modifiche, le deroghe già in essere, e dall'altro introduce le nuove fattispecie di deroga come sopra elencate.

Nello specifico, con riferimento alla lettera f), deve osservarsi come la locuzione "*E' esclusa l'attività venatoria*", risulta testualmente collocata nell'ambito della fattispecie della lettera f), ed è quindi riferita, esclusivamente, a questa nuova deroga, cioè al supporto alle attività di tutela dell'ambiente e di gestione della fauna, così esplicitando come questa nuova categoria di deroghe che consentono il rilascio di autorizzazione al transito, non può intendersi, come in effetti a nessun titolo è, forma di esercizio di attività venatoria.

Ma allora ne consegue anche come tale previsione di esclusione dell'attività venatoria, così formulata, non possa certo essere assunta, e tantomeno in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, in termini di una pretesa, sopravvenuta e generale preclusione dell'esercizio dell'attività venatoria nei territori serviti da viabilità silvo-pastorale.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio affari giuridici e legislativi

Una tale ipotesi di ricostruzione contrasterebbe in modo palese sia con la interpretazione letterale della norma, che come noto si risolve, in sede di applicazione di ogni legge, nel non poterle attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, come anche emerge dai lavori preparatori, sia con la collocazione sistematica della previsione in seno alla lettera f) del comma 1: tutti criteri interpretativi che rilasciano un quadro univoco ed inequivoco sulla effettiva portata dispositiva della locuzione, in termini di mera esplicazione dell'effettivo contenuto della deroga di cui alla lettera f).



Ne consegue, conclusivamente, come comparando l'assetto delle deroghe, ovvero sia quelle vigenti in applicazione della legge regionale n. 14 del 1992, sia quelle risultanti dall'assetto conseguente alla approvazione della legge regionale di sua modifica ed integrazione di cui all'oggetto, **non risulta variata la posizione dei soggetti che esercitano attività venatoria.**

In tal senso, si ritiene, ed in aderenza alla interpretazione letterale e sistemica delle disposizioni in esame, anche sulla scorta dei lavori preparatori, potranno essere adeguate ed esplicitate, a cura della Giunta regionale per il tramite delle strutture competenti, le disposizioni esecutive e di attuazione della legge regionale n. 14 del 1992, come da ultimo modificata con la legge regionale 17 giugno 2025, n. 7.

Si rimane a disposizione per ogni occorrenza.

Distinti saluti.

Venezia, 23 giugno 2025

IL DIRIGENTE CAPO

(dott. Carlo Giachetti)